Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle finanze AFF

Spiegazioni relative

alla revisione dell'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

(attuazione della RFFA e della revisione parziale della LPFC)

1. Compendio

La legge federale del 3 ottobre 2003[1] concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) è oggetto dei seguenti due progetti di revisione che dovranno essere attuati nell'ordinanza del 7 novembre2007[2] concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC).

– **Legge federale del 28 settembre 2018[3] concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA)**
  Il 28 settembre 2018 il Parlamento ha approvato la RFFA. Contro la RFFA è stato lanciato il referendum. La votazione popolare avrà luogo il 19 maggio 2019.
  La RFFA contiene due articoli della LPFC che disciplinano le modifiche di natura tecnico-fiscale nell'ambito della perequazione finanziaria. L'attuazione nell'OPFC è già stata oggetto della procedura di consultazione concernente il Progetto fiscale 17 (PF17)[4] ed è stata ampiamente accettata[5]. Ciononostante, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) hanno chiesto di esprimere nuovamente il loro parere prima dell'adozione dell'ordinanza.

– **Revisione parziale della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (n. dell'oggetto 18.075)**
  Dal rapporto sull'efficacia 2016–2019 è emerso che gli obiettivi della perequazione finanziaria sono stati ampiamente raggiunti e che l'obiettivo di una dotazione minima dell'85 per cento della media svizzera è stato nettamente superato. Per questa ragione il Consiglio federale ha proposto – su iniziativa della CdC – un adeguamento del sistema. Il 4 dicembre 2018 il Consiglio degli Stati ha approvato il progetto conformemente a quanto proposto dal Consiglio federale. Il Consiglio nazionale tratterà il progetto nella sessione speciale di maggio.

L'entrata in vigore di entrambi i progetti è prevista il 1° gennaio 2020. La presente indagine conoscitiva ha per oggetto l'attuazione dei due progetti di revisione a livello di ordinanza (cfr. la tabella seguente contenente i pertinenti articoli). L'entrata in vigore di una sola riforma non influisce sulle modifiche dell'OPFC previste dall'altra riforma.

La revisione dell'OPFC riguarda questioni tecniche legate all'attuazione delle due revisioni della LPFC. L'indagine conoscitiva si rivolge pertanto solo ai Cantoni e alle istituzioni cantonali (CdC, CDCF).

Le disposizioni dell'OPFC entreranno in vigore o saranno abrogate gradualmente. L'allegato 1 fornisce una rappresentazione schematica del periodo di transizione. La tabella che segue riporta l'anno dell'entrata in vigore di ciascuna disposizione.

L'allegato 2 illustra l'estrazione dei dati da parte dei Cantoni e il loro trattamento da parte della Confederazione nel quadro della RFFA.

[1] RS **613.2**
[2] RS **613.2**
[3] FF *2018* 5105.
[4] Cfr. l'AP-OPFC (Internet: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49605.pdf) e il rapporto esplicativo concernente il PF17 (Internet: https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49599.pdf).
[5] Rapporto sui risultati in Internet: https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2897/Progetto-fiscale-17_Rapporto-risultati-V2_it.pdf.

Tabella 1 – Articoli di legge e di ordinanza relativi alle riforme nonché data dell'entrata in vigore

Modifiche inerenti alla RFFA
Modifiche inerenti alla revisione della LPFC
Rettifiche/aggiornamenti

Articoli di legge e ordinanza	**Oggetto**	**Data dell' entrata in vigore**	**Data dell' abrogazione**
Modifiche LPFC			
Art. 3 cpv. 3	Potenziale di risorse *(utili delle persone giuridiche)*	01.01.2020	
Art. 3 cpv. 3	Potenziale di risorse *(sostanza)*	01.01.2020	
Art. 3*a*	Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse	01.01.2020	
Art. 4 cpv. 2 e 3	Finanziamento della perequazione delle risorse	01.01.2020	
Art. 5	*Attualmente*: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse		01.01.2020
Art. 6	*Attualmente*: Ripartizione dei mezzi finanziari della perequazione delle risorse		01.01.2020
Art. 8 cpv. 2 lett. c–e	Perequazione dell'aggravio sociodemografico		01.01.2020
Art. 9 cpv. 1–2bis	Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari	01.01.2020	
Art. 19 cpv. 8	Compensazione dei casi di rigore *(obiettivo della dotazione minima)*		01.01.2020
Art. 19*a*	Definizione della perequazione per gli anni 2020 e 2021	01.01.2020	
Art. 19*b*	Rapporto sull'efficacia 2020–2025	01.01.2020	
Art. 19*c*	Misure temporanee di attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli	01.01.2020	
Art. 20	Diritto ai sussidi		01.01.2020
Art. 22	Proroga della durata di validità dei decreti federali secondo gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1		
Art. 23*a*	Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018	01.01.2020	
Modifiche OPFC			
Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e	Potenziale di risorse e base imponibile aggregata	01.01.2024	
Art. 5 cpv. 2 lett. a	Gettito fiscale e aliquota d'imposta standardizzati	01.01.2020	
Art. 10	Calcolo (*reddito tassato alla fonte*)	01.01.2020	

Art. 13	Calcolo del fattore alfa	01.01.2020	
Titolo 1 sezione 5 (art. 15–16)	Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale		31.12.2025
Titolo 1 sezione 6 (art. 17–20)	Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale		31.12.2025
Sezione 6*a* (art. 20*a*–20*c*)	Utili determinanti delle persone giuridiche, tenuto conto degli utili da brevetti	01.01.2024	
Art. 20*a*	Calcolo per la singola persona giuridica	01.01.2024	
Art. 20*b*	Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2	01.01.2024	
Art. 20*c*	Calcolo per il Cantone	01.01.2024	
Art. 21 cpv. 2	Riparti fiscali determinanti (*fattore di ponderazione*)	01.01.2024	
Art. 22*a*	Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli	01.01.2020	
Art. 23	Prestazione della Confederazione	01.01.2020	
Art. 24	Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti	01.01.2020	
Art. 25	Contributi dei Cantoni finanziariamente forti		01.01.2020
Art. 26	Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli (ripartizione)		01.01.2020
Art. 31	Determinazione *(versamenti di compensazione dell'aggravio geotopografico)*	01.01.2020	
Art. 34 cpv. 3 secondo periodo	Indicatori parziali	01.01.2020	
Art. 38	Determinazione *(versamenti di compensazione dell'aggravio sociodemografico)*	01.01.2020	
Art. 42*a* cpv. 4	Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione	01.01.2020	
Art. 46 cpv. 1 lett. c	Contenuti *(rapporto sull'efficacia)*	01.01.2020	
Art. 49	Consultazione	01.01.2020	
Titolo 6 sezione 1 (art. 51–54)	Disposizioni transitorie*:* Potenziale delle risorse		01.01.2020
Titolo prima dell'art. 56*a*	*Disposizioni transitorie:* Sezione 2*a*: Misure temporanee di attenuazione	01.01.2021	
Art. 56*a*	*Misure temporanee di attenuazione*	01.01.2021	
Titolo 6 sezione 3 (art. 57)	*Disposizioni transitorie:* Rapporto sull'efficacia		01.01.2020
Titolo prima dell'art 57*a*	Sezione 3*a*: Calcolo degli utili determinanti delle persone giuridiche	01.01.2020	
Art. 57*a*	Applicazione agli anni di calcolo	01.01.2024	
Art. 57*b* cpv. 1	Continuazione dell'applicazione dei fattori beta	01.01.2020	
Art. 57*b* cpv. 2 e 3	Continuazione dell'applicazione dei fattori beta	01.01.2024	
Art. 57*c*	Rilevamento dei dati per la continuazione dell'applicazione dei fattori beta	01.01.2020	
Art. 57*d*	Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2	01.01.2024	

Titolo prima dell'art. 57*e*	Sezione 3*b*: Contributi complementari	01.01.2024	
Art. 57*e*	Base di calcolo	01.01.2024	
Art. 57*f*	Considerazione dei contributi complementari	01.01.2024	
Allegato 3	Reddito determinante tassato alla fonte	01.01.2020	
Allegato 4	Sostanza determinante delle persone fisiche	01.01.2020	
Allegato 5	*Attualmente:* Utili determinanti delle persone giuridiche senza statuto fiscale speciale		31.12.2025
Allegato 6	*Attualmente:* Utili determinanti delle persone giuridiche con statuto fiscale speciale		31.12.2025
Allegato 6*a*	Utili determinanti delle persone giuridiche	01.01.2024	
Allegato 7*a*	Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli	01.01.2020	
Allegato 8	Contributi dei Cantoni finanziariamente forti	01.01.2020	
Allegato 9	*Attualmente:* Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli		01.01.2020
Allegato 17	Rapporto sull'efficacia	01.01.2020	
Allegato 19	Misure temporanee di attenuazione	01.01.2021	
Allegato 20	Contributi complementari	01.01.2024	

2. Riorganizzazione del capitolo 1 nel quadro della RFFA

L'OPFC presenta nel capitolo 1 del titolo 1 le componenti del potenziale di risorse. Gli utili determinanti delle persone giuridiche con e senza statuo fiscale speciale figurano attualmente nelle sezioni 5 e 6 (art. 15–20). Dopo il periodo di transizione queste due sezioni saranno abrogate e verrà inserita una nuova sezione 6*a* concernente gli utili determinanti delle persone giuridiche. Nella sezione 6*a* saranno integrati gli articoli 20*a*–20*c* che precisano il metodo di calcolo degli utili determinanti di una persona giuridica e la loro aggregazione a livello cantonale. I dettagli tecnici sono spiegati nell'allegato 6*a*.

3. Commento ai singoli articoli

- ***Art. 1 cpv. 1 lett. d ed e* – Potenziale di risorse e base imponibile aggregata**

L'articolo 1 definisce le componenti della base imponibile aggregata. Poiché gli statuti fiscali secondo l'articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 1990[6] sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) sono aboliti, decade la distinzione degli utili determinanti tra le persone giuridiche con e quelle senza statuto fiscale speciale.

- ***Art. 5 cpv. 2 lett. a* – Gettito fiscale e aliquota d'imposta standardizzati**

Nel quadro della modifica del 31 gennaio 2018 dell'ordinanza del 30 giugno 1993[7] sulle rilevazioni statistiche, la «statistica finanziaria delle pubbliche amministrazioni » è stata rinominata «statistica finanziaria degli enti pubblici». Questo adeguamento è effettuato anche nel presente articolo.

- ***Art. 10* – Calcolo del reddito determinante tassato alla fonte**

La struttura dell'articolo 10 è stata adeguata a quella dei nuovi articoli 13 (calcolo del fattore alfa) e 20*b* (calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2). I fattori gamma, alfa e zeta saranno determinati annualmente e utilizzati per i calcoli relativi all'ultimo anno di calcolo (T–4). Infatti, solo per quest'ultimo anno i calcoli sono effettuati di volta in volta, mentre per gli altri anni (T–5 e T–6) si riprendono le basi di calcolo degli anni precedenti. Di conseguenza, se i dati fiscali cantonali non subiscono correzioni, queste basi di calcolo rimangono invariate rispetto a quelle utilizzate per i calcoli relativi agli anni di riferimento precedenti. Ciò comporta un ulteriore livellamento nei calcoli.

Il *capoverso 1* definisce il metodo di calcolo del fattore alfa, finora indicato solo nell'allegato. Il calcolo si basa sui dati dell'ultimo anno di calcolo disponibile (cfr. quanto esposto sopra).

La formulazione del *capoverso 2* corrisponde a quella utilizzata per i fattori alfa e zeta. Il fattore gamma – calcolato annualmente – si applica ai dati dell'ultimo anno di calcolo. A differenza dei calcoli effettuati finora, i fattori non saranno più aggiornati per ogni anno di riferimento, bensì ripresi dagli anni precedenti (cfr. anche gli art. 13 e 20*b*).

- ***Art. 13* – Calcolo del fattore alfa**

Il fattore alfa non è più applicato agli ultimi tre anni di calcolo di un anno di riferimento, poiché l'attuale periodo quadriennale viene abolito e i fattori sono ricalcolati annualmente. Di conseguenza, è possibile uniformare l'applicazione dei fattori gamma, alfa e zeta.

Secondo il *capoverso 1* il fattore alfa non corrisponde più all'aumento medio di valore della sostanza netta, bensì al rapporto tra lo sfruttamento fiscale della sostanza e lo sfruttamento fiscale dei redditi. Per evitare fluttuazioni dovute a effetti straordinari, si utilizza il valore medio di sei anni di calcolo. Per il fattore alfa viene mantenuto l'arrotondamento a tre cifre decimali.

[6] RS **642.14**
[7] RS **431.012.1**

Il *capoverso 2* stabilisce che il fattore alfa è ricalcolato ogni anno per l'ultimo anno di calcolo di un anno di riferimento. Questo significa che il fattore alfa non è più applicato ai dati di tutti e tre gli anni di calcolo, bensì solo a quelli dell'ultimo anno di calcolo (T–4). Di conseguenza, se i dati fiscali cantonali non subiscono correzioni, le basi di calcolo rimangono invariate rispetto a quelle utilizzate per i calcoli relativi agli anni di riferimento precedenti (cfr. il commento all'art. 10).

I vigenti capoversi 4 e 5 sono abrogati. Il contenuto del capoverso 4 è stato integrato nei capoversi 1 e 2. Per il calcolo del fattore alfa non sono necessarie istruzioni; il capoverso 5 diviene pertanto obsoleto.

- ***Art. 20a* – Calcolo per la singola persona giuridica**

Il *capoverso 1* riprende le disposizioni degli articoli 15 e 17 concernenti il calcolo degli utili determinanti di una persona giuridica facendo un rinvio all'utile netto imponibile conformemente all'articolo 58 LIFD. Secondo l'articolo 3 capoverso 3 LPFC, questi utili sono distinti in utili soggetti all'imposizione ordinaria e utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24*b*.

Il *capoverso 2* riguarda l'imposizione delle spese di ricerca e sviluppo all'ingresso nel patent box secondo l'articolo 24*b* capoverso 3 LAID. Questa imposizione cantonale è considerata nel calcolo degli utili determinanti. Secondo l'articolo 24*b* capoverso 3 LAID, all'utile netto imponibile è addizionata anche un'eventuale deduzione di cui all'articolo 25*a* LAID. Dato che per i Cantoni è facoltativa, questa ulteriore deduzione non è presa in considerazione nel potenziale di risorse. Per questa ragione il capoverso 2 precisa che tale deduzione non è inclusa nel calcolo. Per il metodo di calcolo si rimanda all'allegato 6.

Il *capoverso 3* concretizza l'articolo 3 capoverso 3 secondo periodo LPFC. Non bisogna considerare solo il diverso sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche, bensì anche se tali utili derivano da un brevetto o da un diritto analogo. Il fattore di ponderazione zeta 2 è definito all'articolo 20*b* capoverso 2.

Il *capoverso 4* descrive il metodo di calcolo dell'utile determinante di una persona giuridica. In una prima fase si sommano:

- gli utili soggetti all'imposizione ordinaria secondo il capoverso 1;
- le spese di ricerca e sviluppo all'ingresso nel patent box secondo il capoverso 2, moltiplicate per il fattore di ponderazione secondo l'allegato 6*a* numero 3;
- gli utili da brevetti e diritti analoghi secondo il capoverso 3, ponderati con il fattore zeta 2.

In una seconda fase la somma ottenuta è ponderata con il fattore zeta 1.

Il *capoverso 5* precisa che se è negativo, il risultato del calcolo di cui al capoverso 4 non può essere considerato nel potenziale di risorse. Questo capoverso corrisponde al vigente capoverso 2 dell'articolo 15, secondo cui l'utile determinante è uguale a zero se il reddito netto da partecipazioni è superiore all'utile netto imponibile.

Il progetto posto in consultazione prevedeva di considerare nel calcolo della perequazione delle risorse la limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 25*b* LAID. Si è tuttavia rinunciato a questa regola, perché non sarebbe stato possibile tenere conto nel potenziale di risorse di tutti gli elementi della suddetta limitazione. Infatti, oltre alla riduzione fiscale per i brevetti e i diritti analoghi (art. 24*b* LAID), la limitazione dello sgravio fiscale prevede deduzioni per le spese di ricerca e sviluppo (art. 25*a* LAID) e per l'autofinanziamento (art. 25a^{bis} LAID). Queste deduzioni non sono però considerate nel potenziale di risorse, poiché per i Cantoni sono facoltative. Inoltre, la limitazione si applicherebbe solo in casi estremi e solo nel periodo di transizione. L'onere amministrativo dei Cantoni per il rilevamento dei dati e il conseguente calcolo sarebbe sproporzionato.

- ***Art. 20b* – Calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2**

Nel potenziale di risorse gli utili delle imprese soggette all'imposizione ordinaria hanno attualmente la stessa ponderazione dei redditi delle persone fisiche. Per contro, agli utili realizzati all'estero dalle persone giuridiche con statuto fiscale cantonale si applicano i fattori beta, che permettono di considerare tali utili con una ponderazione più bassa, poiché sono fiscalmente meno sfruttabili dei redditi. Con la RFFA gli statuti fiscali cantonali sono stati aboliti. Ora soltanto gli utili da brevetti sono privilegiati fiscalmente.

Con la revisione della LPFC, a tutti gli utili si applica una ponderazione più bassa, poiché lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche è complessivamente inferiore a quello delle persone fisiche. Questo nuovo fattore di ponderazione è denominato fattore zeta 1 ed è identico per tutti i Cantoni.

Il fattore zeta 2 riduce la base di calcolo degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24*b* LAID. Anche questo fattore è identico per tutti i Cantoni. L'articolo 20*b* definisce il metodo di calcolo dei fattori zeta 1 e zeta 2, spiegato in dettaglio anche nell'allegato 6*a*.

Il *capoverso 1* concretizza l'articolo 3 capoverso 3 secondo periodo LPFC. Come menzionato precedentemente, nel calcolo del potenziale di risorse per l'utile delle persone giuridiche si tiene conto del diverso sfruttamento fiscale rispetto ai redditi e alla sostanza delle persone fisiche.

	Sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche
÷	Sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche
=	**Zeta 1**

Il fattore zeta 1 si fonda sui dati della statistica finanziaria della Confederazione riguardanti le entrate dell'imposta sull'utile, sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (compresa la quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta), la base di calcolo degli utili delle persone giuridiche e i redditi e la sostanza determinanti per tutta la Svizzera (cfr. l'allegato 6*a* OPFC).

Lo sfruttamento fiscale si ottiene dividendo le entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni per le relative basi di calcolo. A tal fine si tiene conto anche della quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta, poiché anch'essa costituisce gettito fiscale a beneficio dei Cantoni.

Lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche si calcola come segue.

	Entrate dell'imposta sull'utile di Cantoni e Comuni
+	Quota cantonale delle entrate dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche nell'ambito dell'imposta federale diretta
=	Entrate fiscali provenienti dall'imposizione delle persone giuridiche
÷	Utili delle persone giuridiche
=	**Sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche**

Per il calcolo dello sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche si procede come per le persone giuridiche. Anche in questo caso le entrate fiscali provenienti dall'imposizione delle persone fisiche sono calcolate sulla base delle entrate fiscali effettive risultanti dalla statistica finanziaria della Confederazione e divise per la base imponibile delle persone fisiche. Oltre ai redditi ordinari si tiene conto dei redditi tassati alla fonte e della sostanza.

Lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche si calcola come segue.

	Entrate dell'imposta sul reddito di Cantoni e Comuni
+	Quota cantonale delle entrate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'ambito dell'imposta federale diretta
+	Entrate dell'imposta alla fonte
+	Entrate dell'imposta sulla sostanza
=	**Entrate fiscali provenienti dall'imposizione delle persone fisiche**
	Redditi determinanti delle persone fisiche
+	Redditi determinanti tassati alla fonte
+	Sostanza determinante
=	**Base imponibile delle persone fisiche**
	Entrate fiscali delle persone fisiche
÷	**Base imponibile delle persone fisiche**
=	**Sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche**

Il calcolo si basa sul totale relativo a tutti i Cantoni e i loro Comuni; il fattore zeta 1 comprende quindi lo sfruttamento fiscale medio relativo degli utili. Sia per i dati fiscali sia per le basi di calcolo è utilizzata la media degli ultimi sei anni di calcolo disponibili. Questo permette di livellare il fattore zeta 1, anche se i dati dovessero subire l'influsso di fattori straordinari.

Il *capoverso 2* concretizza l'ultimo periodo dell'articolo 3 capoverso 3 LPFC, secondo cui l'imposizione ridotta delle società privilegiate fiscalmente deve essere considerata nel potenziale di risorse. L'utile netto secondo l'articolo 24*b* LAID, derivante da brevetti e diritti analoghi, è considerato con una riduzione massima del 90 per cento nel calcolo dell'utile netto imponibile. Il fattore di ponderazione zeta 2 tiene conto di tale riduzione. Il fattore zeta 2 si ottiene dividendo la somma degli utili rientranti nel patent box ponderati con la quota imponibile di ogni Cantone per la somma di tutti gli utili rientranti nel patent box. Si tiene inoltre conto della quota delle entrate dell'imposta federale diretta. Il calcolo è spiegato nell'allegato 6*a*.

Il fattore zeta 2 è calcolato annualmente per l'ultimo anno di calcolo e si basa sui dati di tale anno. Così come per il fattore zeta 1, si applica un unico fattore a tutti i Cantoni. In questo modo si evita che un singolo Cantone possa influenzare in modo sostanziale il potenziale di risorse con la propria politica fiscale.

Il *capoverso 3* precisa che i fattori zeta 1 e zeta 2 servono a determinare la base di calcolo dell'ultimo anno di calcolo di un anno di riferimento (T–4). Come i fattori alfa e gamma, anche i fattori zeta 1 e zeta 2 servono a ricalcolare solo la base dell'ultimo anno di calcolo, mentre per gli altri anni (T–5 e T–6) si riprendono le basi degli anni precedenti. Di conseguenza, se i dati fiscali cantonali non subiscono correzioni, le basi di calcolo rimangono invariate rispetto a quelle utilizzate per i calcoli relativi agli anni di riferimento precedenti (cfr. il commento all'art. 10).

- ***Art. 20c* – Calcolo per il Cantone**

L'articolo 20*c* corrisponde agli attuali articoli 16 e 18. Anche la nuova disposizione rimanda all'aggregazione degli utili determinanti a livello di Cantone e ai risultati pubblicati nell'allegato 6*a*.

- ***Art. 21 cpv. 2* – Riparti fiscali determinanti**

L'articolo 21 definisce il calcolo dei riparti fiscali determinanti. Il rimando alle sezioni relative al calcolo degli utili determinanti ai sensi delle sezioni 5 e 6 è adeguato in considerazione della riveduta sezione 6*a*. Tuttavia, durante il periodo di transizione, nella base di calcolo sono presi in considerazione i dati degli anni di calcolo sia precedenti l'entrata in vigore della RFFA che successivi a detta entrata in vigore. Di ciò si tiene conto nella disposizione transitoria di cui all'articolo 57*a*.

- ***Art. 22a* – Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli**

Secondo il nuovo metodo di calcolo per la determinazione dei mezzi finanziari della perequazione delle risorse (art. 3*a* cpv. 2 LPFC) si calcolano prima i contributi da versare ai Cantoni finanziariamente deboli. Sulla base di tali contributi si ottengono le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti. L'articolo 22*a* corrisponde ai capoversi 2 e 3 del vigente articolo 26.

Il *capoverso 2* rimanda alle formule utilizzate per calcolare i contributi, definite nell'allegato 7*a*.

- ***Art. 23* – Prestazione della Confederazione**

L'articolo 23 stabilisce che la Confederazione versa le prestazioni massime secondo l'articolo 135 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.). Tali prestazioni ammontano a tre quinti dei mezzi finanziari complessivi.

Non è più necessario un decreto federale che determini il contributo di base della Confederazione. Nemmeno la dotazione non è più aggiornata. Per queste ragioni i capoversi 2 e 3 sono abrogati.

- ***Art. 24* – Prestazione dei Cantoni finanziariamente forti**

Il *capoverso 1* stabilisce che i Cantoni finanziariamente forti versano le prestazioni minime secondo l'articolo 135 capoverso 3 Cost. Tali prestazioni ammontano a due terzi delle prestazioni della Confederazione, ovvero a due quinti dei mezzi finanziari complessivi. Non è più necessario un decreto federale che determini il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti.

Il *capoverso 2* precisa l'articolo 4 capoverso 3 LPFC secondo cui tutti i Cantoni finanziariamente forti versano un importo uniforme per abitante e per punto dell'indice superiore alla media svizzera.

Il *capoverso 3* rimanda alle formule per calcolare i contributi, definite nell'allegato 8.

- ***Art. 25* – Contributi dei Cantoni finanziariamente forti**

Questo articolo è stato integrato nei capoversi 2 e 3 dell'articolo 24 e pertanto può essere abrogato.

- ***Art. 26* – Contributi ai Cantoni finanziariamente deboli**

Il vigente *capoverso 1* diventa obsoleto a seguito dell'introduzione dell'articolo 3*a* capoverso 2 lettera b LPFC. I *capoversi 2* e *3* corrispondono al nuovo articolo 22*a*. L'articolo 26 può pertanto essere abrogato.

- ***Art. 31* – Determinazione**

L'importo di compensazione dell'aggravio geotopografico non è più determinato ogni quattro anni mediante decreto federale, ma è adeguato annualmente al rincaro (art. 9 cpv. 1 LPFC). L'adeguamento si basa sull'importo dell'anno precedente. A tal fine, si applicano i valori più recenti del tasso di variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, disponibili al momento del calcolo.

- ***Art. 34 cpv. 3* – Indicatori parziali**

Nel quadro della modifica del 16 novembre 2016 concernente l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, la «statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate al bisogno» è stata rinominata «statistica finanziaria dell'aiuto sociale in senso lato». Questo adeguamento è effettuato anche nel presente articolo.

- ***Art. 38* – Determinazione**

L'importo di compensazione dell'aggravio sociodemografico non è più determinato ogni quattro anni mediante decreto federale, ma è adeguato annualmente al rincaro (art. 9 cpv. 2 LPFC). L'adeguamento si basa sull'importo dell'anno precedente. A tal fine, si applicano i valori più recenti del tasso di variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, disponibili al momento del calcolo. Non si tiene conto dell'aumento di cui all'articolo 9 capoverso 2bis LPFC.

- ***Art. 42a cpv. 4* – Correzione a posteriori dei versamenti di compensazione**

L'articolo 9*a* LPFC prevede che i versamenti di compensazione errati vengano corretti retroattivamente. La condizione è che l'errore sia dovuto a un'inesattezza di rilevamento, di trasmissione o di trattamento dei dati e che abbia rilevanti ripercussioni finanziarie per almeno un Cantone (art. 9*a* cpv. 1 LPFC).

I dati per calcolare i fattori gamma, alfa, zeta 1 e zeta 2 si basano su statistiche ufficiali dei conti nazionali e sulla statistica finanziaria degli enti pubblici. Per determinare la base di calcolo dell'anno di calcolo più recente si ricorre ai dati attualmente disponibili. È possibile che nel corso del tempo tali dati siano rivisti, ad esempio a seguito di un aggiornamento degli stessi o di una modifica del metodo di rilevamento. L'articolo 42*a* capoverso 4 stabilisce che tali revisioni non comportano una correzione retroattiva dei versamenti di compensazione.

Si ritiene che l'influsso di simili revisioni sui versamenti di compensazione sia minimo. Senza una regolamentazione, però, sarebbe necessario effettuare ogni anno un calcolo retrospettivo e presentare un rapporto sulle differenze constatate.

- ***Art. 46 cpv. 1 lett. c* – Contenuti**

L'articolo 46 capoverso 1 lettera c è adeguato al nuovo sistema. Poiché il controllo politico non avviene più attraverso la dotazione della perequazione delle risorse, le analisi si baseranno unicamente sulla compensazione degli oneri (*n. 2*). Il rapporto sull'efficacia deve comunque esaminare l'opportunità di adeguare la dotazione minima garantita (*n. 1*), dal momento che quest'ultima costituisce lo strumento di controllo più importante nell'ambito della perequazione delle risorse.

Il *numero 3* riprende senza modifiche l'attuale numero 2.

- ***Art. 49* – Consultazione**

Il requisito di sottoporre il rapporto sull'efficacia alla procedura di consultazione è ripreso senza modifiche. Dato che i decreti federali sulla perequazione delle risorse e sulla compensazione degli oneri non sono più necessari, il rapporto sull'efficacia non deve essere più coordinato con questi atti normativi.

- ***Titolo 6, sezione 1 (art. 51–53)***

Le disposizioni transitorie relative al calcolo del potenziale di risorse per l'anno di riferimento 2008 decadono e sono pertanto abrogate.

- ***Art. 56a* – Misure temporanee di attenuazione**

In virtù dell'articolo 19*c* capoverso 3 LPFC tutti i Cantoni finanziariamente deboli che dal 2021 non sono mai stati finanziariamente forti hanno diritto ai versamenti di compensazione. Questi Cantoni ricevono un importo uniforme per abitante. L'importo è stabilito in modo tale che la somma di tutti i contributi di compensazione corrisponda ai mezzi finanziari disponibili secondo l'articolo 19*c* capoverso 3 LPFC.

- ***Art. 57a* – Applicazione agli anni di calcolo**

Per il calcolo del potenziale di risorse di un anno di riferimento si utilizzano i dati della base imponibile aggregata degli ultimi tre anni disponibili (anni di calcolo secondo l'art. 2 cpv. 2). Questi risalgono a 4–6 anni prima dell'anno di riferimento, che è l'anno in cui i versamenti sono effettuati.

Il *capoverso 1* precisa che nel periodo di transizione per il calcolo della base imponibile aggregata ci si fonda sulle disposizioni applicabili al relativo anno di calcolo. Dal momento che la RFFA entrerà in vigore verosimilmente nel 2020, nel calcolo del potenziale di risorse per gli anni di riferimento 2024 e 2025 saranno considerati i dati degli anni di calcolo sia precedenti l'entrata in vigore (fino al 2019) sia successivi all'entrata in vigore della suddetta legge.

Il *capoverso 2* si riferisce all'articolo 21 capoverso 2 che disciplina il calcolo del fattore di ponderazione dei riparti fiscali. Anche in questo caso si precisa che il calcolo per gli anni di calcolo precedenti l'entrata in vigore della RFFA si basa sulle disposizioni vigenti.

- ***Art. 57b* – Continuazione dell'applicazione dei fattori beta**

Il *capoverso 1* concretizza la disposizione transitoria di cui all'articolo 23*a* capoverso 1 LPFC, prevedendo che in una fase transitoria gli utili delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale continuino a essere ponderati con i fattori beta. Ne sono interessate sia le società che rinunciano al proprio statuto dopo il 31 dicembre 2016 sia le società che lo perdono a seguito dell'adeguamento della legislazione cantonale alla RFFA. È irrilevante se il Cantone interessato ha già posto in vigore la soluzione dell'aliquota speciale disciplinata all'articolo 78*g* LAID: nell'ambito della perequazione delle risorse la continuazione dell'applicazione dei fattori beta consente di tenere conto in modo forfetario della soppressione degli statuti fiscali cantonali. L'imposizione separata ha luogo solo sul piano cantonale e comunale. I dati dell'imposta federale diretta utilizzati per il calcolo non sono pertanto rappresentativi di questo sfruttamento fiscale ridotto.

Per gli anni di calcolo 2017–2021 la quota di utili rientranti nel patent box delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale è ponderata con i relativi fattori beta. Dall'anno di calcolo 2021 l'entità di questi utili sarà ridotta di un quinto all'anno. La parte di utili che viene meno sarà ponderata secondo l'articolo 20*a* capoverso 2.

Tabella 2 – Ex società con statuto fiscale speciale: quota di utili con ponderazione beta

Anno di calcolo	Quota ponderazione beta
2017–2020	100 %
2021	80 %
2022	60 %
2023	40 %
2024	20 %

Se gli utili delle società che godevano di uno statuto fiscale speciale sono ponderati con l'attuale fattore beta, anche le quote di utili da proventi realizzati in Svizzera (art. 17 lett. a del diritto vigente) soggette all'imposizione ordinaria sono considerate al 100 per cento nel potenziale di risorse (art. 57*b* cpv. 1 ultimo periodo). Queste quote sono ponderate secondo l'articolo 20*a* solo nella misura della differenza rispetto alla percentuale indicata nella tabella in alto.

Il *capoverso 2* stabilisce che gli utili ai quali non si applica più l'attuale ponderazione beta conformemente all'articolo 23*a* capoverso 2 LPFC sono ora ponderati secondo il «nuovo sistema», disciplinato all'articolo 20*a*.

Secondo il *capoverso 3* i fattori beta sono fissati nel nuovo allegato 6*a*. I fattori beta saranno calcolati per l'ultima volta per l'anno di riferimento 2020. Successivamente non sarà più possibile ricalcolarli, poiché questi fattori si baseranno sui dati relativi agli utili delle società con statuto fiscale speciale.

Il progetto posto in consultazione prevedeva inoltre di considerare nel calcolo della perequazione delle risorse la limitazione dello sgravio fiscale di cui all'articolo 25*b* LAID. Si è tuttavia rinunciato a questa regola (cfr. il commento all'art. 20*a*).

- ***Art. 57c* – Rilevamento dei dati per la continuazione dell'applicazione dei fattori beta**

Affinché nel periodo di transizione gli utili delle ex società con statuto fiscale speciale possano continuare ad essere ponderati con i fattori beta, è necessario che queste società e i relativi utili figurino chiaramente nei dati. Il *capoverso 1* conferisce ai Cantoni il compito di identificare le ex società con statuto fiscale speciale allo scopo di poterne estrarre i pertinenti dati.

Il *capoverso 2* rinvia alla quota di utili delle singole società, che continua a essere ponderata con il fattore beta. Il calcolo si basa sulla media ponderata degli ultimi tre anni in cui la persona giuridica godeva di uno statuto speciale. Questa quota resta invariata fino allo scadere del termine di validità della disposizione transitoria.

Il *capoverso 3* stabilisce che in caso di fusione tra una persona giuridica che godeva di uno statuto fiscale speciale e una persona giuridica senza statuto fiscale speciale, gli utili della persona giuridica nata dalla fusione sono ponderati in misura proporzionale con il rispettivo fattore beta. La quota di utili corrisponde al rapporto degli utili delle due persone giuridiche prima della fusione. In caso di scissione di una società con statuto fiscale speciale, le quote di utili dell'ex società sono utilizzate per la ponderazione con il fattore beta di entrambe le persone giuridiche.

- ***Art. 57d* – Determinazione dei fattori zeta 1 e zeta 2**

Il *capoverso 1* rimanda alla limitata base di dati per il calcolo del fattore zeta 1 nel periodo di transizione: in questo periodo è pertanto necessario utilizzare i dati degli anni di calcolo disponibili. Poiché a causa del numero limitato dei dati sono possibili oscillazioni, l'articolo 23*a* capoverso 3 LPFC prevede che negli anni di riferimento 2024–2030 il Consiglio federale possa introdurre soglie minime e massime per i fattori zeta 1 e zeta 2. Ciò riguarda gli anni di calcolo 2020–2026.

Nel quadro del messaggio concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17, i fattori zeta 1 e zeta 2 sono stati determinati sulla base di simulazioni. Diversamente da tali simulazioni, il calcolo attuale dei fattori zeta 1 e zeta 2 tiene pure conto della quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta (cfr. l'allegato 6*a*). Ne consegue che anche il fattore zeta 1 risulta leggermente più elevato. I valori per i fattori zeta 1 e zeta 2 ammontano rispettivamente al 32,3 e 42,4 per cento. Gli intervalli sono stati fissati a ±5 punti percentuali.

Il *capoverso 2* fissa quindi per il fattore zeta 1 un intervallo compreso tra il 27,3 e il 37,3 per cento (lett. a) e per il fattore 2 un intervallo compreso tra il 37,5 e il 47,5 per cento (lett. b). Se si situa al di fuori dell'intervallo stabilito, il fattore zeta effettivamente calcolato è adeguato al valore più vicino all'interno dell'intervallo.

- ***Art. 57e* – Base di calcolo**

La sezione 3*b* contiene le disposizioni d'esecuzione concernenti i contributi complementari secondo l'articolo 23*a* capoverso 4 LPFC. Nel periodo 2024–2030 saranno versati annualmente contributi per 180 milioni di franchi.

L'articolo 57*e* precisa il metodo di calcolo dei contributi complementari. Diversamente dalla perequazione delle risorse, la cui dotazione minima è definita in punti dell'indice, per i contributi complementari si prevede un obiettivo di dotazione nominale espressa in franchi. Il motivo risiede nel fatto che, con la nuova ponderazione degli utili delle persone giuridiche, a seconda del valore dell'indice varia anche la dotazione finanziaria. Può quindi succedere che, dopo la perequazione, pur raggiungendo un valore dell'indice più elevato che nell'anno di riferimento 2023 – ultimo anno di riferimento per il quale sono utilizzati esclusivamente gli anni di calcolo contemplati dal diritto fiscale applicabile prima dell'entrata in vigore della RFFA – i Cantoni presentino una dotazione finanziaria inferiore rispetto a prima della perequazione. L'obiettivo perseguito con i contributi complementari è evitare che i Cantoni finanziariamente deboli si trovino in una simile situazione. Per gli anni di riferimento 2024–2030 si calcola quindi la dotazione finanziaria che ogni Cantone avrebbe raggiunto se nel 2023 avesse ricevuto versamenti dalla perequazione delle risorse per l'anno di riferimento attuale (*cpv. 1*).

Il *capoverso 2* fissa il valore minimo annuo che tutti i Cantoni devono raggiungere sulla base dei calcoli effettuati secondo il capoverso 1. Questo valore è calcolato in modo che la somma dei contributi complementari necessari ammonti esattamente a 180 milioni di franchi.

- **Art. 57*f* – Considerazione dei contributi complementari**

I contributi complementari sono versati eccezionalmente dalla Confederazione e quindi non fanno parte della perequazione delle risorse. Il *capoverso 1* precisa pertanto che questi contributi non sono considerati nel calcolo della quota della Confederazione secondo l'articolo 4 LPFC. Conformemente al *capoverso 2*, i contributi complementari non sono presi in considerazione nemmeno nel calcolo della dotazione minima.

- **N. II e III – Entrata in vigore e abrogazione**

Per una panoramica sulle date dell'entrata in vigore e dell'abrogazione delle disposizioni e degli allegati, si rimanda alla tabella 1.

- **Allegato 3**

Nell'allegato 3 si attuano le modifiche dei metodi di calcolo del fattore gamma, ovvero il calcolo per anno di calcolo (cfr. il commento all'art. 10).

- **Allegato 4**

Nell'allegato 4 è spiegato il nuovo metodo di calcolo del fattore alfa. Esso contiene anche i risultati dei calcoli, ovvero dei fattori alfa e dei valori cantonali per i relativi anni di riferimento (n. 5).

- **Allegati 5 e 6**

Le disposizioni sul calcolo dell'utile determinante delle persone giuridiche figurano ora nell'allegato 6*a*. Gli allegati 5 e 6 sono pertanto abrogati (cfr. n. II).

- **Allegato 6*a***

L'allegato 6*a* indica in dettaglio i calcoli degli utili determinanti delle persone giuridiche. Ciò comprende i calcoli dei fattori zeta e la ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo già considerate in periodi fiscali precedenti (n. 2). Nell'allegato figurano altresì i risultati dei calcoli, ovvero i fattori zeta, la ponderazione delle spese di ricerca e sviluppo e i fattori beta come pure i valori cantonali per il relativo anno di riferimento (n. 3–5).

Il calcolo del fattore zeta 1 è spiegato dettagliatamente all'articolo 20*b*; la formula è indicata più sotto. Il calcolo del fattore zeta 2 è illustrato dettagliatamente qui di seguito.

Variabili	
$SSEG_{Box}$	Gettiti fiscali standardizzati provenienti da utili rientranti nel patent box
ζ_1	Fattore di ponderazione per gli utili delle persone giuridiche. Corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale degli utili delle persone giuridiche e lo sfruttamento fiscale dei redditi e della sostanza delle persone fisiche.
ζ_2	Fattore di ponderazione per gli utili rientranti nel patent box. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario), tenuto conto della quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta π.
ζ_2^*	Fattore di base per ζ_2. Corrisponde alla quota media imponibile degli utili rientranti nel patent box dopo lo sgravio (statutario).
π	Quota cantonale delle entrate dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 196 capoverso 1 LIFD
$TDBG$	Aliquota dell'imposta sull'utile nell'ambito dell'imposta federale diretta secondo l'articolo 68 LIFD
$TDBG^{eff}$	Aliquota d'imposta effettiva della Confederazione (dedotto l'onere fiscale)
$T_{g,CH}$	Entrate dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell'imposta federale diretta)
$TK_{g,CH}$	Entrate dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche dei Cantoni e dei Comuni (senza le quote cantonali delle entrate dell'imposta federale diretta)
$T_{e,CH}$	Entrate dell'imposta sul reddito, alla fonte e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni (comprese le quote cantonali delle entrate dell'imposta federale diretta)
BG_{CH}	Utili rientranti nel patent box, totale
BG_k	Utili rientranti nel patent box del Cantone k
OG_{CH}	Utili ordinari, totale
OG_k	Utili ordinari del Cantone k
ME_{CH}	Redditi determinanti delle persone fisiche
MQ_{CH}	Redditi determinanti tassati alla fonte delle persone fisiche
MV_{CH}	Sostanza determinante delle persone fisiche
MB_{CH}	Utili determinanti rientranti nel patent box, totale
MG_k	Utili determinanti del Cantone k
ZK_{CH}	Base di calcolo degli utili delle persone giuridiche in totale
sst_{JP}	Aliquota d'imposta standardizzata per le persone giuridiche
SE_k	Gettito fiscale del Cantone k
G_k	Utili delle persone giuridiche del Cantone k. Corrisponde alla somma di OG_k e BG_k.
st_k	Aliquota d'imposta del Cantone k
FE_k	Somma delle spese di ricerca e sviluppo secondo l'articolo 24*b* capoverso 3, ma senza un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25*a* LAID per le imprese nel Cantone k

Il fattore zeta 1 corrisponde al rapporto tra lo sfruttamento fiscale delle persone giuridiche e quello delle persone fisiche. Questo sfruttamento fiscale concerne gli elementi considerati nel potenziale di risorse. Nel caso delle persone giuridiche si tratta degli utili, nel caso delle persone fisiche dei redditi e della sostanza. La formula è quindi la seguente:

$$\zeta_1 = \frac{\frac{T_{g,CH}}{ZK_{CH}}}{\frac{T_{e,CH}}{ME_{CH} + MQ_{CH} + MV_{CH}}}$$

Per il calcolo degli utili determinanti, il fattore zeta 2 considera due effetti:

- la riduzione media degli utili rientrati nel patent box in occasione del calcolo dell'utile imponibile a livello cantonale (ζ_2^*). Secondo l'articolo 24*b* LAID, nei singoli Cantoni tale riduzione può raggiungere il 90 per cento;

- la quota cantonale delle entrate dell'imposta sugli utili rientranti nel patent box nell'ambito dell'imposta federale diretta. Nel caso dell'imposta federale diretta, gli utili rientranti nel patent box non beneficiano dell'imposizione ad aliquota ridotta. La percentuale della quota cantonale è quindi uguale a quella degli utili ordinari.

Il fattore di ponderazione per la riduzione degli utili rientranti nel patent box rispetto agli utili ordinari, ζ_2, corrisponde al rapporto tra la base di calcolo ridotta a livello cantonale, MB_{CH}, e la base di calcolo degli utili rientranti nel patent box, comunicati sulla base dei dati relativi all'imposta federale diretta, BG_{CH}. Non è possibile calcolare direttamente il fattore di ponderazione, poiché per una parte dei Cantoni non si dispone dei dati sulle entrate fiscali provenienti dagli utili che rientrano nel patent box, separati a livello cantonale e comunale. Per questo motivo, il calcolo di ζ_2 si basa sui gettiti fiscali standardizzati provenienti dagli utili che rientrano nel patent box dei Cantoni e dei Comuni, calcolati approssimativamente ($SSEG_{Box}$):

$$SSEG_{Box} = BG_{CH} \cdot \zeta_2^* \cdot sst_{JP} + BG_{CH} \cdot TDBG^{eff} \cdot \pi$$

Da questa operazione possono essere calcolati gli utili rientranti nel patent box determinanti:

$$MB_{CH} = \frac{SSEG_{Box}}{sst_{JP}}$$

Lo sfruttamento fiscale degli utili rientranti nel patent box si riduce quindi rispetto allo sfruttamento fiscale degli utili ordinari nella misura del rapporto tra gli utili rientranti nel patent box determinanti e gli utili rientranti nel patent box effettivi. Questa riduzione corrisponde al fattore zeta 2:

$$\zeta_2 = \frac{MB_{CH}}{BG_{CH}} = \frac{SSEG_{Box}}{sst_{JP} \cdot BG_{CH}}$$

$$\zeta_2 = \zeta_2^* + \frac{TDBG^{eff} \cdot \pi}{sst_{JP}} \quad \text{con} \quad sst_{JP} = \frac{TK_{g,CH}}{ZK_{CH}} = \frac{TK_{g,CH}}{(\zeta_2^* \cdot BG_{CH} + OG_{CH})} \text{ e } TDBG^{eff} = \frac{TDBG}{1+TDBG}$$

$$\zeta_2 = \zeta_2^* + \frac{TDBG \cdot \pi \cdot (\zeta_2^* \cdot BG_{CH} + OG_{CH})}{(1 + TDBG) \cdot TK_{g,CH}}$$

All'ingresso nel patent box, le spese di ricerca e sviluppo già considerate fiscalmente sono addizionate all'utile imponibile. È costituita una riserva occulta imposta di entità pari all'importo addizionato, che successivamente può essere ammortizzata nel patent box. In questo modo, all'ingresso nel patent box, l'utile ordinario è aumentato (a posteriori) e gli utili rientranti nel patent box sono ridotti nei periodi fiscali successivi attraverso gli ammortamenti. Nel calcolo del potenziale di risorse occorre tenere conto di questa circostanza. Poiché i dati utilizzati relativi agli utili delle persone giuridiche si fondano sui dati concernenti l'imposta federale diretta, che non tengono conto degli effetti dovuti al patent box cantonale, le spese considerate fiscalmente devono essere comunicate dai Cantoni.

Nell'anno precedente all'ingresso nel patent box, i Cantoni registrano il gettito fiscale seguente:

$$SE_{k,t-1} = G_k \cdot st_k + G_k \cdot TDBG^{eff} \cdot \pi$$

Nell'anno di ingresso, t, aumenta il gettito fiscale cantonale, ma non quello dell'imposta federale diretta:

$$SE_{k,t} = (G_k + FE_k) \cdot st_k + G_k \cdot TDBG^{eff} \cdot \pi$$

Rispetto ai dati relativi all'imposta federale diretta, risulta pertanto una differenza di gettito fiscale per un importo pari a $FE_k \cdot st_k$. Rapportata alla base di calcolo, tale differenza ammonta a FE_k (differenza divisa per l'aliquota d'imposta). Attualmente le spese di ricerca e sviluppo si fondano pertanto sui dati comunicati dai Cantoni.

Lo scioglimento nell'arco di n anni della riserva occulta imposta determina una riduzione dell'imposizione cantonale, ma non dell'imposta federale diretta. Lo scioglimento della riserva occulta imposta

non viene comunicato dai Cantoni. Nell'anno *t+i (i = 1, ..., n)* il gettito fiscale cantonale è calcolato come segue:

$$SE_k = [OG_k + (BG_k - {}^1\!/_n \cdot FE_k) \cdot \zeta_2] \cdot st_k + (OG_k + BG_k) \cdot TDBG^{eff} \cdot \pi$$

Partendo dal presupposto che la riserva occulta imposta venga sciolta in maniera costante, per gli anni di calcolo successivi all'ingresso nel patent box risulta una differenza di ${}^1\!/_n \cdot FE_k \cdot \zeta_2$ all'anno rispetto ai dati relativi all'imposta federale diretta. Sommata nell'arco di n anni, la differenza è la seguente:

$$\sum_{t=1}^{n} {}^1\!/_n \cdot FE_k \cdot \zeta_2 = FE_k \cdot \zeta_2$$

Senza attualizzazione la somma delle differenze nel potenziale di risorse nell'arco di n anni è la seguente:

$$FE_k \cdot (1 - \zeta_2)$$

Di conseguenza, nell'anno dell'ingresso nel patent box le spese di ricerca e sviluppo comunicate non possono essere considerate integralmente, ma va loro applicata una ponderazione più bassa $(1 - \zeta_2)$ rispetto agli utili ordinari.

Infine, gli utili determinanti di tutte le persone giuridiche di un Cantone si calcolano nel modo seguente:

$$MG_k = (OG_k + BG_k \cdot \zeta_2 + FE_k \cdot (1 - \zeta_2)) \cdot \zeta_1$$

Nell'allegato 2 figura un esempio che illustra la fornitura dei dati e il calcolo degli utili determinanti nel periodo di transizione.

- **Allegato 7*a***

Nell'allegato 7*a* è illustrato il nuovo metodo di calcolo dei contributi da versare ai Cantoni finanziariamente deboli. Esso differisce a seconda che l'indice delle risorse sia inferiore o superiore a 70 punti (art. 3*a* cpv. 2 LPFC).

Variabili	
B_r	Contributo al Cantone finanziariamente debole r
e_r	Media della popolazione residente permanente e non permanente media del Cantone finanziariamente debole r durante gli anni di calcolo
M	Indice della dotazione minima garantita
RI_r	Indice delle risorse del Cantone finanziariamente debole r
SI_r	Indice del gettito fiscale standardizzato del Cantone finanziariamente debole r dopo il versamento della perequazione delle risorse
sse_{CH}	Gettito fiscale standardizzato della Svizzera per abitante

- <u>Cantoni con un indice delle risorse inferiore a 70 punti</u> (art. 3*a* cpv. 2 lett. a LPFC)

Per i Cantoni con un indice delle risorse inferiore alla soglia di 70 punti, l'entità delle prestazioni della perequazione delle risorse è fissata in modo che l'indice di tali Cantoni dopo la perequazione raggiunga la dotazione minima garantita *M*. La variazione dell'indice ΔSI_r ammonta pertanto a:

$$\Delta SI_r = M - RI_r.$$

- <u>Cantoni con un indice delle risorse tra 70 e 100 punti (art. 3*a* cpv. 2 lett. b LPFC)</u>

Per i Cantoni finanziariamente deboli con un indice delle risorse di almeno 70 punti, il versamento compensativo è calcolato in funzione del divario tra l'indice delle risorse e la media svizzera (*100 – RI_r*). Il versamento deve inoltre essere effettuato progressivamente. Questo significa che – analogamente a una tariffa fiscale progressiva – il versamento supplementare pro capite aumenta per ciascun punto di differenza supplementare in funzione del divario tra l'indice delle risorse e la media svizzera. Nel caso del versamento progressivo, la variazione dell'indice può essere formulata matematicamente nel modo seguente:

$$\Delta SI_r = t \cdot (100 - RI_r)^p,$$

In una parabola il parametro *p* esprime la concavità mentre il parametro *t* la retta. Per il calcolo dei due parametri occorre considerare che:

a. se l'indice delle risorse è pari a 100, non si devono effettuare né ricevere versamenti: *ΔSI = 0*. Dalla formula più sopra si evince che ciascun parametro *p* e ciascun parametro *t* soddisfa questa condizione.

b. se l'indice delle risorse è pari a 70, dopo la perequazione il Cantone raggiunge un indice M, ovvero *ΔSI = M – 70*. Integrando tale valore, si ottiene la formula seguente

$$t \cdot (100 - 70)^p = M - 70.$$

Risolvendo l'equazione in funzione di *t,* si ottiene:

$$t = \frac{M-70}{(100-70)^p}.$$

c. quando *RI = 70*, il tasso di prelievo marginale è esattamente del 90 per cento. Questo tasso indica in termini percentuali di quanto si riduce il versamento nel potenziale di risorse, se un Cantone aumenta marginalmente il proprio gettito fiscale standardizzato. Dal punto di vista matematico, la pendenza della funzione deve essere *-0,9*. La pendenza si ottiene derivando ΔSI_r da *RI*.

$$\frac{\delta \Delta SI}{\delta RI} = p \cdot t \cdot (100 - RI)^{(p-1)} \cdot (-1).$$

Integrando la formula *t* nell'equazione sopra indicata, si ottiene *RI = 70*:

$$p \cdot \frac{M-70}{(100-70)^p} \cdot (100 - 70)^{(p-1)} \cdot (-1) = -0.9.$$

Risolvendo l'equazione in funzione di *p,* si ottiene:

$$p = \frac{(100 - 70) \cdot 0.9}{M - 70}$$

Una volta che il parametro *p* è noto, può essere calcolato il parametro *t*. Poiché la dotazione minima garantita è adeguata in modo progressivo (art. 19*a* LPFC), negli anni 2020–2022 i parametri *p* e *t* devono essere ricalcolati ogni anno. Dal 2020 i valori rimangono invariati.

- <u>Calcolo del versamento di compensazione</u>

Il contributo per abitante al Cantone *r* è calcolato in base alla variazione dell'indice, al gettito fiscale standardizzato medio per abitante e alla popolazione determinante:

$$B_r = \frac{sse_{CH} \cdot e_r}{100} \cdot \Delta SI_r$$

ovvero:

$$B_r = \frac{sse_{CH} \cdot e_r}{100} \cdot \begin{cases} 100 \geq RI_r \geq 70 & t \cdot (100 - RI_r)^p \\ 70 > RI_r & M - RI_r \\ sonst & 0 \end{cases}$$

Le formule indicate al numero 2 dell'allegato 7*a* corrispondono alle formule derivate più sopra e consentono di calcolare i versamenti di cui all'articolo 3*a* capoverso 2 lettere b e c LPFC. L'allegato 7*a* contiene anche i valori parametrici (n. 3) e i valori cantonali (n. 5) per il relativo anno di riferimento (n. 5).

- **Allegato 8**

All'allegato 8 ora fa riferimento l'articolo 24 (modificato) anziché l'articolo 25.

- **Allegato 9**

I contenuti di questo allegato sono stati integrati nel nuovo allegato 7*a*. L'attuale allegato 9 viene pertanto abrogato (cfr. n. II).

- **Allegato 17**

L'allegato 17 contiene criteri e ordini di grandezza per la valutazione dell'efficacia (art. 46 cpv. 4). L'analisi delle società con statuto fiscale speciale secondo l'articolo 28 capoversi 3–4 LAID è sostituita con un'analisi delle società con imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi secondo l'articolo 24*b* capoverso 1 LAID.

- **Allegato 19**

I versamenti di compensazione (ossia le misure temporanee di attenuazione) saranno effettuati negli anni di riferimento 2021–2025. Hanno diritto a tali versamenti i Cantoni che dal 2021 fino al relativo anno di riferimento non sono mai stati finanziariamente forti. Nel 2020 non saranno applicate misure di attenuazione, perché la Confederazione non verrà sgravata finanziariamente o verrà sgravata finanziariamente soltanto in misura minima.

Ogni Cantone avente diritto riceve un contributo uniforme per abitante. Il contributo è stabilito in modo che la somma di tutti i contributi corrisponda esattamente alla dotazione dell'anno di riferimento.

I versamenti di compensazione spettanti a un Cantone si calcolano dividendo la dotazione per la popolazione determinante di tutti i Cantoni aventi diritto. In questo modo si ottiene l'importo uniforme per abitante. Tale importo è moltiplicato per la popolazione determinante del Cantone in questione.

- **Allegato 20**

L'allegato 20 contiene il metodo di calcolo dei contributi complementari nonché i valori cantonali per il relativo anno di riferimento. Il primo anno di riferimento in cui saranno versati contributi complementari è il 2024. Il calcolo si basa sulla determinazione annua del valore mirato per abitante. La ripartizione è effettuata in modo che per tutti i Cantoni finanziariamente deboli la somma per abitante del gettito fiscale standardizzato registrato nel 2023, dei versamenti di compensazione dell'anno in corso e dei pagamenti provenienti dal contributo complementare raggiunga almeno il valore mirato.

4. Entrata in vigore

I calcoli per gli anni di riferimento si basano sui dati di tre anni di calcolo, che risalgono a 4–6 anni prima dell'anno di riferimento. Poiché le disposizioni rilevanti per gli anni di calcolo entrano in vigore prima delle disposizioni necessarie per il calcolo degli anni di riferimento, è prevista un'entrata in vigore progressiva.

Il numero III stabilisce il principio secondo cui le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2020 (*cpv. 1*). I capoversi 2–4 citano gli articoli e gli allegati che entrano in vigore o sono abrogati a una data successiva. Le relative date figurano anche nella tabella 1.

Allegato 1 – Periodo di transizione dall'entrata in vigore l'1.1.2020

		RFFA												Riforma PF						
		Art. 3 cpv. 3 LPFC			Art. 23*a* LPFC									Art. 3 cpv. 3 LPFC		Art. 3*a* , 4, 19*a* LPFC	Art. 19*c* LPFC	Art. 9 LPFC		Art. 19*b* LPFC
Anno successivo all'entrata in vigore	**Anno di riferimento**	Utili determinanti: ponderazione con i fattori zeta	**AC utilizzati** zeta 1	zeta 2	Ponderazione beta degli AC che confluiscono nel calcolo dell'AR (cpv. 1 e 2)	**AC utilizzati** grassetto = nuovo sistema blu = periodo di transizione			AC 2017-2020	AC 2021	AC 2022	AC 2023	AC 2024	Fattori zeta: soglie minime e massime (cpv. 3)	Dotazione minima: risorse determinanti dell'anno 4 (cpv. 4)	Contributo complementare (cpv. 4)	Nuovo fattore alfa (sfruttamento fiscale della sostanza rispetto ai redditi)	**AC utilizzati**	Dotazione minima	**Misure temporanee di attenuazione** della perequazione delle risorse	Dotazione PAG e PAS	Aumento della dotazione PAS (cpv. 2^{bis})	Rapporto sull'efficacia
	2016		-	-		2010	2011	2012										-					
	2017		-	-		2011	2012	2013										-					3° RE
	2018		-	-		2012	2013	2014										-					
	2019		-	-		2013	2014	2015										-					
1	**2020**		-	-		2014	2015	2016										2011-16	87,7 %				
2	**2021**		-	-		2015	2016	2017										2012-17	87,1 %	+ 80 mio.		+ 80 mio.	4° RE: 6 anni
3	**2022**		-	-		2016	2017	2018										2013-18		+ 200 mio.			
4	**2023**		-	-		2017	2018	2019							PR anno 4			2014-19		+ 160 mio.			
5	**2024**		2020	2020	Applicazione dei fattori **beta**	2018	2019	**2020**	5/5					**Soglie minime e massime** fattori zeta	**Dotazione minima** corrisponde all'anno 4	**Contributo complement.** + 180 mio. all'anno	Nuovo **fattore alfa**	2015-20	**Dotazione minima** 86,5 %	+ 120 mio.	Fissazione **dotazione PAG e PAS** (adeguamento al rincaro)	**Dotazione PAS** + 140 mio. all'anno	
6	**2025**	Ponderazione degli utili delle pers. giuridiche: **zeta 1** e **zeta 2**	2020-21	2021		2019	**2020**	**2021**		4/5								2016-21		+ 80 mio.			
7	**2026**		2020-22	2022		**2020**	**2021**	**2022**			3/5							2017-22					5° RE
8	**2027**		2020-23	2023		**2021**	**2022**	**2023**				2/5						2018-23					
9	**2028**		2020-24	2024		**2022**	**2023**	**2024**					1/5					2019-24					
10	**2029**		2020-25	2025		**2023**	**2024**	**2025**										2020-25					
11	**2030**		2021-26	2026		**2024**	**2025**	**2026**										2021-26					
12	**2031**		2022-27	2027		**2025**	**2026**	**2027**										2022-27					6° RE
13	**2032**		2023-28	2028		**2026**	**2027**	**2028**										2023-28					
14	**2033**		2024-29	2029		**2027**	**2028**	**2029**										2024-29					
15	**2034**		2025-30	2030		**2028**	**2029**	**2030**										2025-30					
16	**2035**		2026-31	2031		**2029**	**2030**	**2031**										2026-31					

Abbreviazioni

Fattore alfa	Ponderazione della sostanza nel potenziale di risorse (nuovo: sfruttamento fiscale della sostanza rispetto allo sfruttamento fiscale dei redditi delle persone fisiche)
AC	Anno di calcolo (per ciascun anno di riferimento si utilizzano i dati di tre anni di calcolo, che risalgono a 4–6 anni prima dell'anno di riferimento)
Fattore beta	Ponderazione degli utili delle società con statuto fiscale speciale nel potenziale di risorse
PF	Perequazione finanziaria
LPFC	Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri
PAG	Perequazione dell'aggravio geotopografico
PAS	Perequazione dell'aggravio sociodemografico
RFFA	Legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS
AR	Anno di riferimento (per ciascun anno di riferimento si utilizzano i dati di tre anni di calcolo, che risalgono a 4–6 anni prima dell'anno di riferimento)
PR	Potenziale di risorse
RE	Rapporto sull'efficacia
Fattore zeta 1	Ponderazione degli utili nel potenziale di risorse
Fattore zeta2	Ponderazione degli utili da brevetti

Allegato 2 – Esempio: società miste che rinunciano anticipatamente allo statuto fiscale speciale con effetto dal 31.12.2017

Osservazione: le denominazioni delle variabili utilizzate nel seguente esempio non corrispondono a quelle utilizzate nelle spiegazioni relative all'allegato 6*a*

Anni di calcolo		**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Comunicazione dei dati da parte dei Cantoni per il calcolo annuo, prima della rinuncia allo statuto fiscale speciale *												
Utile netto imponibile LIFD (dopo eventuale deduzione per partecipazioni)	G_{DBG}	1000	5000	3500								
Utile netto imponibile da fonte svizzera	G_{CH}	100	400	200								
Rinuncia allo statuto fiscale speciale * con effetto dal 31.12.2017				**X**								
Determinazione dell'utile netto medio ponderato proveniente da fonte svizzera	$FG_{CH,\emptyset} = \frac{\sum_{i=2015}^{2017} G_{CH,i}}{\sum_{i=2015}^{2017} G_{DBG,i}}$			0.074								
Comunicazione dei dati da parte dei Cantoni per il calcolo annuo, dopo la rinuncia allo statuto fiscale speciale												
Utile netto imponibile LIFD (dopo eventuale deduzione per partecipazioni)	G_{DBG}				1000	15 000	800	1200	1000	1200	4500	3000
Utile netto imponibile da brevetti (utile rientrante nel patent box)	G_{PAT}				0	0	30	30	200	600	1500	1000
Spese di ricerca e sviluppo (secondo l'art. 24*b* cpv. 3 LAID)	FE							100				
Utile netto imponibile da fonte svizzera	$G_{CH} = G_{DBG} \cdot FG_{CH,\emptyset}$ $per\ t \leq 2024$ 0 $per\ t = 2025$				74	1110	59	89	74	89	333	0
Valori determinanti per la perequazione finanziaria												
Fattore beta (secondo l'art. 57*b* cpv. 1 OPFC)	β_g	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	0,0%
Utile determinante secondo il «vecchio sistema»	$MG_{ALT} = (G_{DBG} - G_{CH}) \cdot \beta_g + G_{CH}$	213	975	613	190	2846	152	228	190	228	854	0
Fattore zeta 1 (secondo l'art. 57*b* cpv. 2 OPFC)	ζ_1	100%	100%	100%	100%	100%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
Fattore zeta 2 (secondo l'art. 57*b* cpv. 2 OPFC)	ζ_2	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%	50%	50%	50%	50%
Utile determinante secondo il «nuovo sistema»	$MG_{neu} = [(G_{DBG} - G_{PAT}) +$ FE $\cdot (1 - \zeta_2) + G_{PAT} \cdot \zeta_2] \cdot \zeta_1$	0	0	0	1000	15 000	275	432	315	315	1313	875
Fattore di conversione (art. 23*a* cpv. 1 e 2 LPFC)	UF	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
Utile determinante per la perequazione finanziaria	$MG_{NFA} = MG_{ALT} \cdot (1 - UF) + MG_{NEU} \cdot UF$	213	975	613	190	2 846	152	269	240	280	1 221	875

* Nel periodo in cui la società gode dello statuto fiscale speciale viene comunicato anche l'utile netto effettivamente imponibile proveniente da fonte estera (calcolo dei fattori beta). Tale comunicazione non viene più fatta dopo la rinuncia da parte della società allo statuto fiscale speciale.